

**Decreto del Commissario ad acta**  
(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

**OGGETTO:** Approvazione dello schema-tipo di accordo convenzionale tra l'Università, l'Azienda di riferimento e la Struttura assistenziale privata accreditata ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del D.Lgs n. 517/99 e s.m.i.

**IL COMMISSARIO AD ACTA**

**VISTI:**

- la legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 concernente "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione";
- legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1, che approva lo Statuto della Regione Lazio;
- la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e s.m.i.;
- il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale." e s.m.i.;

**VISTE:**

- la deliberazione di Giunta Regionale 12 febbraio 2007 n. 66 "Approvazione del "Piano di Rientro" per la sottoscrizione dell'Accordo tra Stato e Regione Lazio ai sensi dell'art.1, comma 180, della Legge 311/2004";
- la deliberazione di Giunta Regionale 6 marzo 2007 n. 149 "Preso d'atto dell'Accordo Stato Regione Lazio ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004, sottoscritto il 28 febbraio 2007. Approvazione del "Piano di Rientro";
- la legge statale 23 dicembre 2009, n. 191 ed, in particolare, l'articolo 2, comma 88, che prevede il mantenimento della gestione commissariale per la prosecuzione del Piano di Rientro, secondo Programmi Operativi coerenti con gli obiettivi finanziari programmati, predisposti dal Commissario ad acta;
- la deliberazione del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2013 con la quale è stato conferito al Presidente pro-tempore della Giunta della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, l'incarico di Commissario ad acta per la prosecuzione del vigente Piano di Rientro dai disavanzi nel settore sanitario della Regione Lazio, secondo i Programmi Operativi di cui al citato articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e s.m.i.;

**VISTA** la deliberazione di Giunta regionale 11 dicembre 2017, n. 837 con cui è stato attribuito al Segretario Generale *pro tempore* il potere di adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi inerenti la Direzione regionale Salute e Politiche sociali;

**VISTI:**

- la Legge 27 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni, concernente Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale;
- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. concernente: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive modificazioni";

- il Decreto del Ministro della Sanità e del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 31 luglio 1997 recante "Linee guida per la stipula dei protocolli d'intesa università-regioni";
- il Decreto Legislativo 21 dicembre 1999 n. 517 e s.m.i. concernente "Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'articolo 6 della L. 30 novembre 1998, n. 419";
- il DPCM 24 maggio 2001, recante: "Linee guida concernenti i protocolli di intesa da stipulare tra regioni e università per lo svolgimento delle attività assistenziali delle università nel quadro della programmazione nazionale e regionale ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517";
- la Legge 30 dicembre 2010 n. 240 concernente "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";

**CONSIDERATO** che, come previsto all'articolo 2 comma 1 del D.Lgs n. 517/99 e s.m.i., *"La collaborazione fra Servizio sanitario nazionale e università, si realizza, salvo quanto previsto ai commi 4, ultimo periodo, e 5, attraverso aziende ospedaliero-universitarie, aventi autonoma personalità giuridica, le quali perseguono l'finalità di cui al presente articolo"*;

**CONSIDERATO** che l'articolo 2, comma 4, del D.Lgs n. 517/99 e s.m.i. prevede che: *"Per le attività assistenziali essenziali allo svolgimento delle funzioni istituzionali di didattica e di ricerca dell'università di cui all'articolo 1, la regione e l'università individuano, in conformità alle scelte definite dal Piano sanitario regionale, l'azienda di riferimento di cui ai commi 1 e 2. Tali aziende sono caratterizzate da unitarietà strutturale e logistica. Qualora nell'azienda di riferimento non siano indispensabili specifiche strutture assistenziali essenziali per l'attività didattica l'università concorda con la regione, nell'ambito dei protocolli d'intesa, l'utilizzazione di altre strutture pubbliche"*;

**CONSIDERATO**, inoltre, che l'articolo 2, comma 5, del D.Lgs n. 517/99 e s.m.i. prevede che: *"Le università concordano altresì con la regione, nell'ambito dei protocolli d'intesa, ogni eventuale utilizzazione, tramite l'azienda di riferimento, di specifiche strutture assistenziali private, purché già accreditate e qualora non siano disponibili strutture nell'azienda di riferimento e, in via subordinata, nelle altre strutture pubbliche di cui al comma 4"*;

**CONSIDERATO**, altresì, che l'articolo 8, comma 8, del D.Lgs n. 517/99 e s.m.i. dispone che: *"Le disposizioni del presente decreto concernenti il personale universitario si applicano a tutto il personale universitario in servizio presso le aziende ed i presidi di cui all'articolo 2 ivi compresi gli attuali policlinici a gestione diretta, le aziende ospedaliere in cui insiste la prevalenza del biennio clinico delle facoltà di medicina, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché al personale universitario comunque in servizio presso altri istituti e strutture pubbliche o private che erogano assistenza"*;

**TENUTO CONTO** che il D.P.C.M. 24 maggio 2001 prevede:

- all'articolo 2, comma 2, che: *"I protocolli d'intesa stipulati tra la regione o la provincia autonoma e le università indicano i criteri e le modalità attraverso i quali le aziende ospedaliero-universitarie, nonché le altre strutture pubbliche o private, individuate secondo la disciplina in essi prevista, assicurano lo svolgimento dell'attività assistenziale necessaria per l'assolvimento dei compiti istituzionali delle università in coerenza con le esigenze della didattica e della ricerca, prevedendo,*

*nella propria organizzazione, attività, strutture semplici, strutture complesse e programmi di cui all'art. 5, comma 4, del decreto legislativo n. 517 del 1999, che soddisfino le esigenze inerenti ai settori scientifico-disciplinari del corso di laurea in medicina e chirurgia, salvo quanto previsto all'art. 7 e nell'osservanza di quanto disposto dall'art. 3”;*

- all'articolo 3, comma 2, che: *“Nel protocollo d'intesa deve essere inoltre previsto: a) l'impegno delle aziende, delle università e delle altre strutture pubbliche e private accreditate individuate nei protocolli d'intesa, a procedere al progressivo adeguamento della dotazione di posti letto agli standard indicati nel piano sanitario regionale e nei piani attuativi locali, secondo le modalità e nei tempi ivi previsti, compatibilmente con il mantenimento delle strutture definite in base ai parametri di cui al comma 1.”;*
- all'articolo 4:
  - comma 4, che: *“Le strutture assistenziali complesse sono individuate: a) nell'azienda ospedaliero-universitaria; b) in aziende unità sanitarie locali, in altre strutture pubbliche o in istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché in aziende unità sanitarie locali per quanto concerne le attività di prevenzione e quelle sanitarie svolte in ambito distrettuale; c) in strutture sanitarie private accreditate”;*
  - comma 5, che: *“l'attivazione di rapporti con strutture private accreditate non può comportare, a carico del servizio sanitario regionale, oneri aggiuntivi che non siano espressamente previsti negli accordi di fornitura o in altri accordi regionali”;*
  - all'articolo 7, comma 1, che: *“I protocolli d'intesa disciplinano inoltre:.....b) le modalità di espletamento, in collaborazione con l'università, delle attività formative presso le aziende ospedaliero-universitarie, le altre strutture del servizio sanitario nazionale e le istituzioni private accreditate, dei corsi di diploma e di laurea delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1999 e successive modificazioni”;*

**DATO ATTO** che con il DCA n. U00208/16 si è preso atto del Protocollo d'Intesa tra la Regione Lazio e l'Università degli Studi di Roma “La Sapienza” per il triennio 2016-2018 stipulato in data 10 febbraio 2016, così come osservato dai Ministeri affiancanti Salute ed Economia e Finanze, unitamente agli Allegati 1 e 2 che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

**TENUTO CONTO** che l'articolo 2, comma 2, del Protocollo d'Intesa prevede che la completa integrazione tra l'attività didattica e di ricerca delle Facoltà di Medicina dell'Università La Sapienza e l'attività assistenziale si realizza, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1 e 2 del D.Lgs n. 517/99 e s.m.i., mediante le seguenti Aziende ospedaliero-universitarie, dotate di autonoma personalità giuridica di diritto pubblico:

- a) Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico Umberto I (sede del Polo didattico che organizza 5 Corsi di Laurea specialistica in Medicina e Chirurgia ed il Corso di Laurea in Odontoiatria e protesi dentaria, nonché i corsi di Laurea per le professioni sanitarie e per le Scuole di Specializzazione di area medico-sanitaria della Facoltà di Medicina e Odontoiatria e di Farmacia e Medicina, quest'ultima esclusivamente per i percorsi didattico-scientifici per i quali risulta inscindibilmente funzionale l'attività assistenziale);
- b) Azienda Ospedaliero-Universitaria Sant'Andrea (sede del Polo didattico della Facoltà di Medicina e Psicologia dell'Università, che organizza un Corso di Laurea specialistica in

Medicina e Chirurgia, nonché i Corsi di Laurea per le professioni sanitarie e per le Scuole di Specializzazione di area medico-sanitaria esclusivamente per i percorsi didattico-scientifici della predetta Facoltà per i quali risulta inscindibilmente funzionale l'attività assistenziale);

**CONSIDERATO**, pertanto, che le suddette Aziende costituiscono le Aziende di riferimento dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" per le attività assistenziali essenziali allo svolgimento delle funzioni istituzionali di didattica e di ricerca delle Facoltà di Medicina e che, quindi, le stesse sono qualificate aziende di più elevata complessità e, se sussistono le condizioni, sono individuate come Hub nelle reti di specialità, come da programmazione regionale;

**TENUTO CONTO**, inoltre, che l'articolo 2 del Protocollo d'Intesa, al comma 2-bis, prevede che: *"L'Azienda USL Latina è sede del Corso di Laurea in Medicina e di Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie dell'Università La Sapienza di Roma e fa altresì parte della rete formativa delle Scuole di Specializzazione (all. 1). Presso l'Azienda, per l'attività assistenziale in regime di convenzione con l'Università, si darà luogo ad uno specifico comitato di coordinamento composto da 4 membri più 4 supplenti, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica ed, in particolare, composto da 2 membri dell'Università, da 1 membro della Regione e da 1 membro dell'Azienda USL Latina. Partecipa, senza diritto di voto, in relazione alle problematiche di competenza, un rappresentante dell'ICOT";*

**PRESO ATTO** della peculiarità della ASL di Latina che, pur non qualificandosi in senso proprio Azienda di riferimento dell'Università la Sapienza, è comunque sede dei relativi Corsi di Laurea in Medicina e delle Professioni Sanitarie;

**RITENUTO OPPORTUNO** prevedere che la ASL di Latina possa anch'essa essere parte del rapporto convenzionale di cui al presente decreto con l'Università La Sapienza e con Struttura privata accreditata ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del D.Lgs n. 517/99 e s.m.i.;

**TENUTO CONTO** che l'articolo 2, comma 4, del Protocollo d'Intesa prevede che: *"Con il presente atto sono confermati i rapporti convenzionali in essere, indicati nell'allegato elenco (all. 2), per i quali Regione e Università hanno già concluso apposita attività ricognitiva al fine di verificarne i contenuti, le modalità di attuazione e la compatibilità con le esigenze di programmazione regionale. La presenza di personale universitario non è in alcun modo idonea a generare maggiori costi sulle attività assistenziali, sicché la struttura non potrà vantare alcun diritto alla corresponsione della percentuale variabile dei costi assistenziali o comunque della maggiorazione tariffaria. Per le ulteriori convenzioni con altre istituzioni (Aziende Sanitarie, Ospedaliere, IRCSS, strutture private accreditate, comunque nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2, commi 4 e 5 del d. lgs. 517/1999) è necessario il nulla osta della Regione. Le parti si danno atto che la stipula di tali convenzioni dovrà essere autorizzata dalla Regione, previa visione della bozza di accordo, e che le stesse costituiranno aggiornamento del presente protocollo. Le stesse norme, in quanto compatibili, si applicano a tutte le strutture convenzionate secondo i principi e le procedure di cui al presente articolo. L'Università si impegna a fornire, entro 90 giorni dalla stipula del presente Protocollo d'intesa, a scopo ricognitivo, l'elenco completo delle presenze presso strutture private accreditate, classificate nonché presso IRCCS privati.";*

**DATO ATTO** che nel Protocollo d'Intesa sono indicate, nell'Allegato 1, tra le altre, le Unità Operative a direzione universitaria presso la ASL Latina e presso la ICOT, nonché, nell'Allegato 2, i rapporti convenzionali in essere con strutture esterne al Policlinico Umberto

I e all'Azienda Sant'Andrea per i quali i quali Regione e Università hanno concluso attività ricognitiva;

**CONSIDERATO** che per le ulteriori eventuali convenzioni da stipulare occorre il nulla osta regionale e che le stesse, una volta autorizzate, costituiranno aggiornamento del vigente Protocollo d'Intesa;

**DATO ATTO** che con il DCA n. U00501/17 si è preso atto del Protocollo d'Intesa tra la d'Intesa tra la Regione Lazio e l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" per il triennio 2016-2018 sottoscritto in data 24.11.2017, unitamente all'Allegato A che ne costituisce parte integrante e sostanziale, come modificato a seguito del parere dei Ministeri affiancanti Salute ed Economia e Finanze di cui al verbale del Tavolo Tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con il Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza del 28 settembre 2017;

**TENUTO CONTO** che l'articolo 2, comma 4, del predetto Protocollo d'Intesa prevede che: *“Con il presente atto sono confermati i rapporti convenzionali in essere con le strutture di cui all'elenco allegato (Allegato A), per i quali Regione e Università si impegnano a concludere, entro 60 giorni dalla pubblicazione in B.U.R.L. del presente Protocollo, apposita attività ricognitiva al fine di verificarne i contenuti, le modalità di attuazione e la compatibilità con le esigenze di programmazione regionale, onde confermarne o meno l'opportunità di prosecuzione. Per le ulteriori convenzioni con altre istituzioni (Aziende Sanitarie, Ospedaliere, IRCSS, strutture private accreditate, comunque nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2, commi 4 e 5, del D.Lgs. 517/1999 e ss.mm.ii) è necessario il nulla osta della Regione. Le parti si danno reciprocamente atto che tali convenzioni dovranno essere stipulate dall'Università, dalla Fondazione e dalle predette istituzioni ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 517/99, previa visione e autorizzazione della Regione. Le stesse costituiranno aggiornamento del presente Protocollo. L'Università si impegna a fornire, entro 45 giorni dalla stipula del presente Protocollo d'Intesa, a scopo ricognitivo, l'elenco completo di tutte le convenzioni in essere con le strutture erogatrici pubbliche e private.”;*

**DATO ATTO** che la ricognizione dei rapporti convenzionali in essere con strutture esterne al Policlinico Tor Vergata è ancora in corso, in quanto il Gruppo Paritetico costituito da membri della Regione Lazio e dell'Università Tor Vergata, all'uopo costituito, sta ultimando i propri lavori;

**CONSIDERATO** che, all'esito della predetta ricognizione, potrà sorgere la necessità di stipulare ulteriori convenzioni con strutture esterne al Policlinico Tor Vergata, per le quali è necessario il nulla osta regionale, le quali costituiranno aggiornamento del vigente Protocollo d'Intesa;

**RITENUTO NECESSARIO** che le convenzioni da stipulare ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del D.Lgs n. 517/99 tra le Università, le Aziende di riferimento (tra le quali va ricompresa anche la ASL di Latina per le motivazioni anzi delineate) e le Strutture assistenziali private già accreditate rechino una disciplina uniforme in tutto il territorio regionale;

**ATTESO** che gli uffici competenti della Direzione Salute e Politiche Sociali sono stati incaricati di predisporre uno schema-tipo di convenzione;

**DATO ATTO** che è stato elaborato uno schema-tipo di convenzione costituito da 13 articoli, che, tra l'altro, disciplinano:

- contenuti ed oggetto dell'Accordo;
- obblighi dell'Università;
- obblighi dell'Ente (ossia della Struttura assistenziale privata accreditata);
- trattamento giuridico del personale universitario;
- trattamento economico del personale universitario ed i rapporti di provvista tra Università ed Ente (ossia Struttura assistenziale privata accreditata);
- funzioni di direzione sanitaria;
- attività di formazione con particolare riferimento alle scuole di specializzazione;
- sicurezza sul lavoro;
- copertura assicurativa;
- controversie e regime di responsabilità;

**CONSIDERATO** che, unitamente allo schema-tipo di accordo convenzionale, sono stati elaborati i seguenti due documenti allo stesso allegati:

- schema-tipo recante Elenco strutture/percorsi a direzione assistenziale/partecipazione assistenziale universitaria messe a disposizione dall'Ente e inscindibilmente correlate ai percorsi formativi dell'Università" (Allegato A), da modulare in relazione agli specifici assetti e previsioni del Protocollo d'intesa;
- schema-tipo recante Elenco strutture a direzione assistenziale dell'Ente messe a disposizione dell'Università per supporto ai percorsi formativi universitari (Allegato B), da riportare solo nel caso in cui siano previste anche dette strutture a direzione assistenziale ospedaliera;

**RITENUTO OPPORTUNO**, quindi, approvare lo schema-tipo di accordo convenzionale tra le Università, l'Azienda di riferimento e le Strutture assistenziali private già accreditate ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del D.Lgs n. 517/99 e s.m.i. - costituito da 13 articoli - (Allegato 1), unitamente allo schema-tipo recante Elenco strutture/percorsi a direzione assistenziale/partecipazione assistenziale universitaria messe a disposizione dall'Ente e inscindibilmente correlate ai percorsi formativi dell'Università (Allegato A), da modulare in relazione agli specifici assetti e previsioni del Protocollo d'intesa relativi alle strutture esterne, ed allo schema-tipo recante Elenco strutture a direzione dell'Ente messe a disposizione dell'Università per supporto ai percorsi formativi universitari (Allegato B), da riportare solo nel caso in cui siano previste anche dette strutture a direzione assistenziale ospedaliera, acclusi al presente decreto di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;

#### **DECRETA**

per i motivi espressi in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- di approvare lo schema-tipo di accordo convenzionale tra le Università, l'Azienda di riferimento e le Strutture assistenziali private già accreditate, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del D.Lgs n. 517/99 e s.m.i. - costituito da 13 articoli - (Allegato 1), unitamente allo schema-tipo recante Elenco strutture/percorsi a direzione assistenziale/partecipazione assistenziale universitaria messe a disposizione dall'Ente e inscindibilmente correlate ai percorsi formativi dell'Università (Allegato A), da modulare in relazione agli specifici assetti e previsioni del Protocollo d'intesa relativi alle strutture esterne, ed allo schema-tipo recante Elenco strutture a direzione dell'Ente messe a disposizione dell'Università per supporto ai percorsi formativi universitari (Allegato B) da riportare solo nel caso in cui siano previste anche dette strutture a

direzione assistenziale ospedaliera, acclusi al presente decreto di cui costituiscono parte integrante e sostanziale.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di sessanta giorni, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

NICOLA ZINGARETTI



02 MAR. 2018

ALLEGATO 1

**ACCORDO CONVENZIONALE TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ".....", LA STRUTTURA ASSISTENZIALE PRIVATA ACCREDITATA "....." E L'AZIENDA DI RIFERIMENTO ".....", AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 5, DEL D.LGS. N. 517/1999 E S.M.I.**

\*\*\*

**L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI "....."**, di seguito indicata anche come "**Università**", con sede in....., Via .....n. ...., Codice Fiscale ....., nella persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, il Rettore Prof. ....;

**STRUTTURA ASSISTENZIALE PRIVATA ACCREDITATA "....."**, di seguito indicata anche come "**Ente**" con sede in sede in....., Via .....n. ...., Codice Fiscale ....., nella persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, ..... (indicare la carica) Dott.....,

**L'AZIENDA.....**, in qualità di Azienda di riferimento dell'Università ai sensi del primo periodo del comma 4 dell'articolo 2 del D.Lgs n. 517/1999, di seguito indicata anche come "**Azienda di riferimento**", con sede in....., Via .....n. ...., Codice Fiscale ....., nella persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, il Direttore Generale Dott.....;

**VISTO** il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 sul "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e successive modificazioni;

**VISTO** il D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 recante la "Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419", ed in particolare:

- l'articolo 2:
  - comma 4, secondo cui "per le attività assistenziali essenziali allo svolgimento delle funzioni istituzionali di didattica e di ricerca dell'università di cui all'articolo 1, la regione e l'università individuano, in conformità alle scelte definite dal Piano sanitario regionale, l'azienda di riferimento di cui ai commi 1 e 2. Tali aziende sono caratterizzate da unitarietà strutturale e logistica. Qualora nell'azienda di riferimento non siano disponibili specifiche strutture essenziali per l'attività didattica, l'università concorda con la regione, nell'ambito dei protocolli di intesa, l'utilizzazione di altre strutture pubbliche"
  - comma 5, secondo cui: "Le università concordano altresì con la regione, nell'ambito dei protocolli d'intesa, ogni eventuale utilizzazione, tramite l'azienda di riferimento, di specifiche strutture assistenziali private, purché già accreditate e qualora non siano disponibili strutture

nell'azienda di riferimento e, in via subordinata, nelle altre strutture pubbliche di cui al comma 4"

- l'articolo 8:
  - comma 8, secondo cui: "Le disposizioni del presente decreto concernenti il personale universitario si applicano a tutto il personale universitario in servizio presso le aziende ed i presidi di cui all'articolo 2 ivi compresi gli attuali policlinici a gestione diretta, le aziende ospedaliere in cui insiste la prevalenza del biennio clinico della facoltà di medicina, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché al personale universitario comunque in servizio presso altri istituti e strutture pubbliche o private che erogano assistenza sanitaria";

**VISTO** il D.P.C.M. 24 maggio 2001, recante "Linee guida concernenti i protocolli di intesa da stipulare tra regioni e università per lo svolgimento delle attività assistenziali delle università nel quadro della programmazione nazionale e regionale ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517. Intesa, ai sensi dell'art. 8 della L. 15 marzo 1997, n. 59", ed in particolare:

- l'articolo 2:
  - comma 2, secondo cui: "I protocolli d'intesa stipulati tra la regione o la provincia autonoma e le università indicano i criteri e le modalità attraverso i quali le aziende ospedaliero-universitarie, nonché le altre strutture pubbliche o private, individuate secondo la disciplina in essi prevista, assicurano lo svolgimento dell'attività assistenziale necessaria per l'assolvimento dei compiti istituzionali delle università in coerenza con le esigenze della didattica e della ricerca, prevedendo, nella propria organizzazione, attività, strutture semplici, strutture complesse e programmi di cui all'art. 5, comma 4, del decreto legislativo n. 517 del 1999, che soddisfino le esigenze inerenti ai settori scientifico-disciplinari del corso di laurea in medicina e chirurgia, salvo quanto previsto all'art. 7 e nell'osservanza di quanto disposto dall'art. 3"
- l'articolo 3:
  - comma 2, secondo cui: "Nel protocollo d'intesa deve essere inoltre previsto: a) l'impegno delle aziende, delle università e delle altre strutture pubbliche e private accreditate individuate nei protocolli d'intesa, a procedere al progressivo adeguamento della dotazione di posti letto agli standard indicati nel piano sanitario regionale e nei piani attuativi locali, secondo le modalità e nei tempi ivi previsti, compatibilmente con il mantenimento delle strutture definite in base ai parametri di cui al comma 1.."

## ALLEGATO 1

- l'articolo 4:
  - comma 4, secondo cui: “Le strutture assistenziali complesse sono individuate: a) nell'azienda ospedaliero-universitaria; b) in aziende unità sanitarie locali, in altre strutture pubbliche o in istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché in aziende unità sanitarie locali per quanto concerne le attività di prevenzione e quelle sanitarie svolte in ambito distrettuale; c) in strutture sanitarie private accreditate”
  - comma 5, secondo cui “l'attivazione di rapporti con strutture private accreditate non può comportare, a carico del servizio sanitario regionale, oneri aggiuntivi che non siano espressamente previsti negli accordi di fornitura o in altri accordi regionali”
- articolo 7:
  - comma 1, che prevede quanto segue: “I protocolli d'intesa disciplinano inoltre:.....b) le modalità di espletamento, in collaborazione con l'università, delle attività formative presso le aziende ospedaliero-universitario, le altre strutture del servizio sanitario nazionale e le istituzioni private accreditate, dei corsi di diploma e di laurea delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1999 e successive modificazioni”;

**PRESO ATTO** che il Protocollo d'intesa tra Università e Regione Lazio, di seguito indicata anche come “Regione”, sottoscritto in data ..... - in considerazione, allo stato, dell'insufficiente copertura assistenziale del complesso delle esigenze formative di competenza universitaria da parte delle strutture di riferimento dell'Università nonché di altre strutture pubbliche della stessa Regione - ha prefigurato, ai sensi del citato comma 5 dell'articolo 2 del D.Lgs n. 517/1999, l'utilizzazione anche di strutture assistenziali già accreditate, individuando tra queste, in particolare, la Struttura Sanitaria Accreditata “.....”, definita quale “Ente” agli effetti del presente atto, con riguardo alle aree specialistiche/strutture ad essa afferenti, già oggetto di autorizzazione ed accreditamento, così come specificate nel medesimo Protocollo d'intesa, all'Allegato ..... , e corrispondentemente riportate nel presente atto come da Allegato A<sup>1</sup>;

**PRESO ATTO** che, agli effetti del presente Accordo, l' “Azienda di riferimento” della Università ....., per quanto concerne le strutture private assistenziali già accreditate previste nel suddetto

---

<sup>1</sup> Detto Elenco va modulare in relazione agli specifici assetti e previsioni del Protocollo d'intesa (vedi nota 2)

## ALLEGATO 1

Protocollo d'intesa, possa essere individuata, allo stato, nell'Azienda ..... alla luce di quanto previsto dallo stesso Protocollo d'intesa all'articolo, comma .....

**RITENUTO** che, qualora Università e Azienda di riferimento ritengano di proporre convenzionamenti non già ricompresi nel Protocollo d'Intesa, la convenzione è subordinata al preventivo Nulla Osta regionale;

**FERMO RESTANDO** che, in conformità con la vigente normativa statale e regionale, la competenza e la responsabilità relativa alla regolazione e gestione dei complessivi rapporti concernenti l'autorizzazione all'esercizio delle attività assistenziali e l'accreditamento nonché la definizione e gestione degli accordi contrattuali riguardanti il suddetto Ente restano, ovviamente, ascritti, per i profili di rispettivo riferimento, alla Regione e, con riguardo a detti distinti profili, alla Azienda Sanitaria Locale cui lo stesso Ente afferisce territorialmente, attenendo, il presente atto, esclusivamente all'utilizzazione ed ospitalità dei percorsi universitari nell'ambito di specifiche strutture ed attività assistenziali previamente accreditate da parte delle suddette autorità e oggetto di autonoma gestione a diretta ed esclusiva cura della struttura direzionale dell'Ente, cui rimane ascritta la complessiva responsabilità organizzativa di dette strutture;

**CONSIDERATO** che, ai sensi della speciale previsione di cui al citato comma 8 dell'articolo 8 del D.Lgs n. 517/1999, al personale universitario strutturato presso l'Ente si applicano comunque le disposizioni dello stesso D.Lgs n. 517/1999, unitamente alla normativa di legge e di Contratto della Dirigenza e del Comparto ivi richiamata, con particolare riferimento agli istituti normo-economici previsti dagli articoli 5 e 6, ivi compresi gli istituti riferiti alle incompatibilità e alla libera professione (intra o extra murale), la cui applicazione e gestione deve ritenersi riconducibile alla diretta responsabilità organizzativa dell'Ente, per la parte delle competenze riferite, nella suddetta normativa di legge e di Contratto, alla "direzione generale" o al "direttore generale", e dell'Università, per la parte delle competenze riferite al "rettore" o alla "università", anche con riguardo al complesso delle reciproche rimesse a carattere economico-finanziario (rimborso oneri correlati al trattamento accessorio di cui all'articolo 6 del D.Lgs n. 517/1999; rimborso oneri per eventuale utilizzazione da parte universitaria di spazi/strutture/attività dell'Ente; etc.), il cui rapporto è imputato esclusivamente e direttamente all'Ente e all'Università, in disparte pertanto qualsiasi transizione sul bilancio dell'Azienda di riferimento in termini di costi e/o ricavi;

## ALLEGATO 1

**RITENUTO** che, fermo restando quanto riportato al punto precedente, al fine di garantire la complessiva omogeneità dei trattamenti normo-economici del personale universitario strutturato nella rete assistenziale articolata nell'ambito del citato Protocollo d'intesa Università/Regione, l'Ente, in sede di applicazione dei suddetti istituti normo-economici e fatta salva, al riguardo, la sua diretta ed esclusiva responsabilità in termini contrattuali e finanziari, dovrà, comunque, fare riferimento ai criteri, alle direttive e alle condizioni applicative corrispondentemente adottate dall'Azienda di riferimento con riguardo al personale universitario in servizio presso la medesima Azienda,

### CONVENGONO QUANTO SEGUE

#### Articolo 1

##### (Premesse)

I. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, unitamente all'Allegato A, recante l'Elenco delle strutture/percorsi a direzione assistenziale/partecipazione assistenziale *universitaria* messe a disposizione dall'Ente e inscindibilmente correlate ai percorsi formativi dell'Università<sup>2</sup> [e all'Allegato B recante l'Elenco delle strutture a direzione assistenziale ospedaliera dell'Ente messe a disposizione dell'Università per supporto ai percorsi formativi universitari)].<sup>3</sup>

#### Articolo 2

##### (Contenuti ed oggetto dell'Accordo)

I. Il presente Atto disciplina le modalità di collaborazione tra l'Università e l'Ente per lo svolgimento delle attività integrate di didattica, ricerca ed assistenza nell'interesse congiunto finalizzato alla tutela della salute della collettività, alla migliore formazione, allo sviluppo della ricerca biomedica e sanitaria, con riguardo al complesso dei percorsi di formazione universitaria e di ricerca afferenti alle strutture ed attività specialistiche facenti capo a detto Ente, già oggetto di autorizzazione ed accreditamento, così come individuate nell'**Allegato A**, al presente Atto, recante le strutture/percorsi dell'Ente a direzione assistenziale/partecipazione assistenziale universitaria messe a disposizione dell'Università in corrispondenza con quanto previsto nell'Allegato.... al Protocollo

---

<sup>2</sup> Detto Elenco va modulare in relazione agli specifici assetti e previsioni del Protocollo d'intesa relativamente alle strutture esterne.

<sup>3</sup> La previsione inerente l'Allegato B contenuta tra parentesi è eventuale e viene riportata nel caso in cui siano previste nell'Accordo - unitamente alle strutture dell'Ente a *direzione/partecipazione assistenziale universitaria* di cui all'Allegato A dello stesso Accordo - anche strutture ad *esclusiva direzione "ospedaliera"* parimenti messe a disposizione della rete formativa dell'Università universitaria.

## ALLEGATO 1

d'intesa tra Università e Regione con riferimento alle strutture assistenziali esterne all'Azienda di riferimento [ , nonché nell'Allegato B al presente Atto, recante le strutture a direzione assistenziale ospedaliera dell'Ente parimenti messe a disposizione dell'Università per supporto ai percorsi formativi universitari]<sup>4</sup> .

2. Fermo restando quanto più nel dettaglio previsto dall'articolato del presente Atto, l'Università e l'Ente, compatibilmente con l'assetto organizzativo di detto Ente, si impegnano a garantire il rispetto dei principi e delle direttive riportate nel Protocollo d'intesa tra Università e Regione in tema di integrazione tra funzioni di ricerca, didattica e di assistenza. Al riguardo, agli specifici effetti ed impegni convenzionali di cui al presente Atto, l'applicazione di dette previsioni riportate nel Protocollo d'intesa deve ritenersi riconducibile alla diretta responsabilità organizzativa dell'Ente, per la parte delle competenze ivi riferite alla "direzione generale" o al "direttore generale", e dell'Università, per la parte delle competenze ivi riferite al "rettore" o alla "università".

3. Resta inteso che, in considerazione dell'autonomia economico-finanziaria ed organizzativo-gestionale dell'Ente responsabile dei percorsi assistenziali relativi alle strutture allo stesso afferenti, ivi comprese quelle a direzione universitaria, i rapporti di eventuale collaborazione assistenziale tra lo stesso e gli altri enti del sistema regionale, ivi compresa la stessa Azienda di riferimento, saranno regolati, qualora consentito, esclusivamente in applicazione della normativa di legge e di CCNL della Dirigenza Medica e STPA che regola e disciplina le modalità e i presupposti di tale collaborazione assistenziale tra enti del Servizio sanitario.

### **Articolo 3**

#### **(Obblighi dell'Università)**

1. L'Università, nell'ambito di quanto disposto dal presente Accordo e sulla base di quanto previsto dal Protocollo d'Intesa Università/Regione, s'impegna a mettere a disposizione dell'Ente le unità di personale universitario docente, ricercatore e non docente a copertura degli incarichi di struttura e professionali afferenti le strutture a direzione assistenziale/partecipazione assistenziale universitaria così come prefigurati nell'Allegato A, con riguardo alle sole attività assistenziali ivi contemplate e oggetto di previo accreditamento, nel rispetto delle congruità disciplinari di afferenza e in applicazione, per la parte di competenza universitaria, delle previsioni di cui all'articolo 5 del D.Lgs n. 517/1999, in conformità con il menzionato comma 8 dell'articolo 8 del D.Lgs n. 517/1999,

---

<sup>4</sup> La previsione inerente l'Allegato B contenuta tra parentesi è eventuale: vedi nota 3

## ALLEGATO 1

così come meglio precisato al seguente articolo 4.

2. Al di fuori delle previsioni di cui al precedente comma 1, è fatto espresso divieto all'Ente di consentire qualsiasi partecipazione, da parte del personale universitario, ad attività assistenziali dell'Ente non rientranti nella predetta fattispecie.

3. L'Università, nei limiti di quanto consentito dal vigente ordinamento universitario, si impegna a favorire il coinvolgimento del personale medico/sanitario dipendente dell'Ente afferente le strutture specialistiche di cui all'Allegato A [e all'Allegato B]<sup>5</sup> nei percorsi formativi di competenza universitaria con riguardo alla partecipazione di detto personale - in possesso dei requisiti prescritti dalla legge - all'attività didattica, tutorato ed altre attività formative, ferma restando la preventiva autorizzazione da parte dell'Ente e nel rispetto di quanto disposto dai competenti organi accademici.

4. Nel caso di eventuale messa a disposizione, da parte dell'Ente, di spazi e/o logistica e/o attrezzature dedicate ad *esclusiva* attività di ricerca e/o didattica i cui oneri siano direttamente sostenuti dall'Ente, l'Università corrisponderà un contributo di funzionamento, con riferimento alle seguenti voci: energia elettrica, riscaldamento, rifiuti/nettezza urbana e pulizia, la cui entità verrà determinata congiuntamente dall'Università e dall'Ente entro e non oltre 4 mesi dalla stipula del presente Atto, sulla base della loro tipologia, del loro utilizzo orario nonché del costo standard determinato tenendo conto delle tariffe di riferimento individuate dalla CONSIP.

### Articolo 4

#### (Obblighi dell'Ente)

I. Per le inscindibili esigenze didattico-scientifico ed assistenziali che insistono sulle strutture (*dipartimentali, complesse, semplici/dipartimentali, semplici, unitamente ai correlati incarichi professionali*)<sup>6</sup> e sui percorsi (*programmi a valenza complessa e/o semplice*)<sup>7</sup> di cui al citato Allegato A, l'Ente s'impegna a garantire l'effettiva e completa messa a disposizione a favore dell'Università, dei posti letto di degenza [*ordinari/day hospital/day surgery*]<sup>8</sup>, parimenti riportati nell'Allegato A, nonché dei connessi spazi ambulatoriali<sup>9</sup>, mettendo tempestivamente a disposizione della stessa Università - con

<sup>5</sup> La previsione inerente l'Allegato B contenuta tra parentesi è eventuale: vedi nota 3

<sup>6</sup> Da prevedere/modulare in relazione agli specifici assetti e previsioni del Protocollo d'intesa relativamente alle strutture esterne

<sup>7</sup> Da prevedere/modulare in relazione agli specifici assetti e previsioni del Protocollo d'intesa relativamente alle strutture esterne

<sup>8</sup> Da prevedere/modulare in relazione agli specifici assetti e previsioni del Protocollo d'intesa relativamente alle strutture esterne

<sup>9</sup> Da prevedere/modulare in relazione agli specifici assetti e previsioni del Protocollo d'intesa relativamente alle strutture esterne

## ALLEGATO 1

oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria e di assistenza a proprio carico - la logistica, le attrezzature, le forniture nonché il personale dell'Ente, qualora non fornito dall'Università, nella misura e con le modalità necessarie a garantire il rispetto dei requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici che presidiano il rapporto di accreditamento riferito a dette strutture.

2. L'Ente, in particolare, al fine di garantire a pieno le esigenze assistenziali delle *strutture a direzione universitaria (UOC, UOSD, UOS)*<sup>10</sup>, mette a disposizione le unità di personale medico e sanitario non medico necessario al corretto funzionamento delle medesime strutture, fermo restando che le indicate unità di personale dell'Ente sono soggette al vincolo di subordinazione funzionale nei confronti Direttore/Responsabile di dette strutture, fatte salve le competenze specifiche dei servizi/uffici dell'Ente e tenuto conto di quanto previsto dai regolamenti in vigore presso il medesimo l'Ente in materia di organizzazione dei servizi.

3. Resta inteso, più in generale, che, come meglio dettagliato nei seguenti articoli, l'Ente, con riferimento alla complessiva regolazione e gestione delle strutture/percorsi assistenziali a direzione/partecipazione universitaria nonché all'affidamento dei relativi incarichi, si impegna ad adeguare il proprio assetto organizzativo e le funzioni facenti capo alla struttura direzionale dell'Ente alle indicazioni/direttive di cui al Protocollo d'intesa e alla normativa di legge e di contratto ivi richiamata, per la parte relativa alle competenze e alle responsabilità ascritte alla "direzione generale" e/o al "direttore generale" di azienda.

### **Articolo 5**

#### ***(Trattamento giuridico del Personale Universitario)***

1. I professori, i ricercatori universitari nonché le figure equiparate di cui all'articolo 16 della Legge 19 novembre 1990, n. 341 e il personale di Comparto eventualmente fornito dall'Università, da destinare agli incarichi di struttura e professionali afferenti le strutture a direzione assistenziale/partecipazione assistenziale universitaria così come prefigurati nell'Allegato A, sono nominati dalla Struttura Direzionale dell'Ente nel rispetto e nei limiti del numero e della tipologia di incarico così come parimenti riportati nel medesimo nell'Allegato A.

---

<sup>10</sup> Da prevedere/modulare in relazione agli specifici assetti e previsioni del Protocollo d'intesa relativamente alle strutture esterne

## ALLEGATO 1

2. Ai sensi e per gli effetti di cui al più volte citato comma 8 dell'articolo 8 del D.Lgs n. 517/1999, detti affidamenti nonché, più in generale, gli atti di gestione del rapporto sotteso a tali affidamenti - ivi compresa la definizione degli obiettivi gestionali e prestazionali, la valutazione di detti obiettivi e degli stessi incarichi, etc - sono formalizzati/adottati dalla Struttura Direzionale dell'Ente nel rispetto delle modalità procedurali (con particolare riguardo all'intesa con l'Università per gli incarichi dipartimentali e di struttura complessa/programma a valenza complessa e relative revoche e conferme)<sup>11</sup> nonché dei limiti e condizioni sostanziali (possessione dei requisiti professionali e di esperienza, avuto riguardo al settore scientifico-disciplinare di inquadramento e della specializzazione disciplinare posseduta, così come variamente prescritti per ogni tipologia di incarico, presupposti sostanziali di valutazione, etc.) così come previsti:

- dal Protocollo d'intesa per la parte relativa al "*Personale universitario: professori, ricercatori e figure equiparate*"
- dall'ivi richiamato D.Lgs n. 517/1999, con particolare riferimento alle previsioni di cui all'articolo 5 e alla normativa di legge e di Contratto Dirigenza Medica e S.P.T.A. ivi richiamata
- nonché dalle omologhe indicazioni organizzative - da recepire a cura parte dell'Ente in quanto compatibili - adottate dall'Azienda di riferimento con riguardo al proprio personale ivi strutturato, al fine di garantire la complessiva omogeneità dei trattamenti giuridico-gestionali del personale universitario strutturato nella rete assistenziale articolata nell'ambito del citato Protocollo d'intesa Università/Regione.

3. Nella prospettiva applicativa di cui al comma precedente, gli obblighi/responsabilità/poteri dell'Ente e dell'Università contraenti sono, in quanto compatibili, quelli contenuti nelle previsioni di legge, di Contratto e di regolamento di cui allo stesso precedente comma riferiti alla "*direzione generale*" o al "*direttore generale*" di azienda e, rispettivamente, al "*rettore*" o alla "*università*".

4. Nella stessa prospettiva di cui ai commi che precedono, le Parti danno atto, in particolare, che l'orario di attività dei professori e dei ricercatori universitari in servizio presso l'Ente è conformato, sia con riguardo alla definizione sostanziale sia con riguardo alle modalità di rilevazione e controllo, a quanto previsto dalla normativa di legge, di Contratto e di regolamento sopra richiamata. In particolare, si specifica che l'orario minimo di lavoro dei professori e ricercatori universitari è pari a

---

<sup>11</sup> Da prevedere/modulare in relazione agli specifici assetti e previsioni del Protocollo d'intesa relativamente alle strutture esterne

## ALLEGATO 1

quello complessivo del personale dirigente del SSN, ovverosia n. 38ore/settimana, di cui almeno n. 28 ore, comprensive delle n. 4 ore per la formazione e/o aggiornamento, dedicate alle attività assistenziali, ed è articolato sulla base del suddetto piano di lavoro della struttura di appartenenza e delle necessarie attività assistenziali, tenuto conto della programmazione delle attività didattiche e di ricerca, nonché dell'equa distribuzione degli impegni di lavoro. La rilevazione e il computo delle 28 ore di cui sopra, e comunque, per i dirigenti di struttura complessa, della presenza correlata al raggiungimento degli obiettivi, avviene con le stesse modalità previste per il personale dirigenziale del SSN. Dell'adempimento dei doveri assistenziali il personale universitario in servizio presso l'Ente risponde alla struttura direzionale dello stesso Ente, secondo quanto previsto dall'articolo 5, commi 2 e 14, del D.Lgs. 517/1999.

5. Fatto salvo quanto già riportato in via generale ai precedenti commi 2 e 3 con riguardo ai criteri e ai soggetti competenti ai sensi del presente Atto, il conferimento dell'incarico assistenziale al personale docente e ricercatore - nonché, qualora previsto, alle figure equiparate di cui all'articolo 16 della Legge 19 novembre 1990, n. 341 - da parte della struttura direzionale dell'Ente avviene a seguito della stipula di apposito contratto con il Rappresentante legale del medesimo Ente in cui sono indicati, salvo ulteriori contenuti connessi alla specificità dell'incarico, gli elementi essenziali del rapporto di servizio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 24, comma 7-bis, del Protocollo d'Intesa con l'Università La Sapienza e dall'articolo 20, comma 9, del Protocollo d'Intesa con l'Università Tor Vergata.

6. Ferma restando la disciplina dell'ordinamento universitario e la competenza dell'Università in materia di sanzioni e procedimenti disciplinari nei confronti dei docenti e ricercatori universitari e del restante personale universitario in base alle vigenti disposizioni di legge, è facoltà della Struttura direzionale dell'Ente procedere all'eventuale sospensione/allontanamento assistenziale del personale docente/ricercatore ivi strutturato nei casi, con la tempistica e con le modalità procedurali di cui al comma 14 dell'articolo 5 del D.Lgs. 517/1999.

7. Con riferimento al trattamento giuridico del personale di Comparto Universitario eventualmente strutturato presso l'Ente, nell'ambito delle strutture/percorsi di cui all'Allegato A, si applica, per la parte di riferimento, la normativa di legge e di Contratto Universitario, tenendo anche conto delle previsioni, allo stesso personale riferibili, contenute

- nel Protocollo d'intesa

## ALLEGATO 1

- dall'ivi richiamato D.Lgs n. 517/1999
- nonché dalle omologhe indicazioni organizzative - da recepire a cura parte dell'Ente in quanto compatibili - adottate dall'Azienda di riferimento con riguardo al personale di Comparto ivi strutturato, al fine di garantire la complessiva omogeneità dei trattamenti giuridico-gestionali del personale universitario strutturato nella rete assistenziale articolata nell'ambito del citato Protocollo d'intesa Università/Regione. Nella prospettiva applicativa di cui al periodo precedente, gli obblighi/responsabilità/poteri dell'Ente e dell'Università contraenti sono, in quanto compatibili, quelli contenuti nelle previsioni di legge, di Contratto e di regolamento di cui allo stesso precedente periodo riferiti alla "direzione generale" o al "direttore generale" di azienda e, rispettivamente, al "rettore" o alla "università".

8. Con riguardo al regime applicativo così come prefigurato nel presente articolo, resta, comunque, esclusa qualsiasi responsabilità dell'Azienda di riferimento.

### **Articolo 6**

#### ***(Trattamento economico del Personale Universitario e rapporti di provvista tra Università ed Ente)***

1. Fermo restando che, con riferimento alle strutture/percorsi a partecipazione universitaria di cui all'allegato A del presente Atto, l'Ente è diretto titolare dei rapporti giuridico-economici con la Regione Lazio e l'Azienda Sanitaria Locale cui lo stesso Ente afferisce territorialmente con riguardo al rapporto di accreditamento e al contratto di regolazione prestazionale - risultando pertanto diretto affidatario della rimessa finanziaria correlata alle prestazioni esitate dalle suddette strutture - e fatto salvo, al riguardo, quanto specificamente previsto dal comma 5 dell'articolo 4 del D.P.C.M. 24 maggio 2001, secondo cui "*l'attivazione di rapporti con strutture private accreditate non può comportare, a carico del servizio sanitario regionale, oneri aggiuntivi che non siano espressamente previsti negli accordi di fornitura o in altri accordi regionali*", allo stesso Ente fanno capo gli oneri economici correlati al trattamento accessorio del personale universitario ivi strutturato di cui al comma seguente, con corrispondente, diretta obbligazione di rimborso degli stessi verso l'Università creditrice, in quanto competente alla corresponsione del suddetto trattamento ai sensi di quanto di seguito previsto dal Protocollo d'intesa, con esclusione, pertanto, di qualsiasi transizione economico-finanziaria in contabilità generale dell'Azienda di riferimento.

2. Ai sensi di quanto espressamente previsto dall'articolo 6 del D.Lgs. 517/1999, in combinato

## ALLEGATO 1

disposto con l'art. 8 comma 8 del medesimo decreto, ed in conformità con quanto, al riguardo, specificamente previsto dal Protocollo d'intesa<sup>12</sup>, al personale universitario docente e ricercatore in servizio presso l'Ente - oltre alla retribuzione lorda (tabellare), all'indennità integrativa speciale, alle classi e scatti e all'assegno aggiuntivo di tempo pieno (quando dovuto), già a diretto ed istituzionale carico dell'Università - spettano le seguenti, ulteriori voci accessorie di stretto profilo assistenziale:

a) un trattamento aggiuntivo graduato in relazione alla responsabilità connessa ai diversi tipi di incarico di cui all'Allegato A affidati dall'Ente secondo quanto già previsto al precedente articolo 5, secondo i criteri stabiliti dal CCNL per il personale della dirigenza del S.S.N. - nei limiti delle disponibilità di uno specifico fondo di riferimento istituito dall'Ente in conformità con gli omologhi criteri adottati al riguardo dall'Azienda di riferimento - formato da:

1. retribuzione di posizione minima unificata;
2. retribuzione di posizione variabile aziendale (comprensivo della maggiorazione prevista nel caso di conferimento dell'incarico di direttore di dipartimento);

b) un trattamento aggiuntivo graduato in relazione ai risultati ottenuti nell'attività assistenziale e gestionale, valutati secondo parametri di efficacia, appropriatezza ed efficienza nonché all'efficacia nella realizzazione dell'integrazione tra attività assistenziale, didattica e di ricerca, nei limiti delle disponibilità di uno specifico fondo di riferimento istituito dall'Ente in conformità con gli omologhi criteri adottati al riguardo dall'Azienda di riferimento;

c) i compensi legati alle particolari condizioni di lavoro ove spettanti (indennità di rischio radiologico, di turno, pronta disponibilità, etc.), nei limiti delle disponibilità di uno specifico fondo di riferimento istituito dall'Ente in conformità con gli omologhi criteri adottati al riguardo dall'Azienda di riferimento;

d) l'indennità di struttura complessa, ove prevista;

e) l'indennità di esclusività del rapporto di lavoro solo per coloro che hanno optato per il rapporto di esclusività secondo quanto previsto dal CCNL dell'area della Dirigenza medica e sanitaria.

3. I trattamenti riconosciuti di cui ai punti precedenti devono essere definiti secondo criteri di congruità e proporzione rispetto a quelli previsti al medesimo scopo dai CCNL di cui all'art. 15 del

---

<sup>12</sup>Vedi, in particolare, le previsioni del Protocollo d'intesa all'articolo rubricato come "*(Trattamento economico del personale Universitario)*"

D.Lgs n. 502 del 1992 e successive modificazioni, in conformità con quanto al riguardo stabilito dall'Azienda di riferimento e sono adeguati in base agli incrementi previsti dai contratti collettivi nazionali per il personale sanitario del servizio sanitario nazionale.

4. E' fatto, pertanto, divieto di riconoscere al personale universitario strutturato presso l'Ente trattamenti economici accessori ulteriori o in misura diversa da quanto previsto dai commi precedenti, dovendosi ritenere, l'eventuale violazione di tale divieto, grave inadempimento al presente rapporto convenzionale.

5. L'Ente s'impegna ad assumere gli oneri economici correlati alle suddette voci accessorie di profilo assistenziale, così come definite e regolate nella seconda parte del comma 2. Al riguardo, l'Ente comunica preliminarmente all'Università, anche ai fini del relativo controllo e verifica alla luce di quanto previsto nel citato comma 2, i relativi importi che dovranno essere mensilmente erogati agli aventi diritto da parte della stessa Università. L'Ente trasferirà periodicamente, con cadenza di norma trimestrale, le suddette somme a titolo di rimborso direttamente a favore dell'Università che registrerà su proprio bilancio tale rimessa proveniente dall'Ente.

6. Con riferimento al trattamento economico del personale di Comparto Universitario eventualmente strutturato presso l'Ente si applica, con riguardo al correlato trattamento accessorio assistenziale, la normativa di legge e di Contratto di Comparto Universitario regolante la materia, unitamente alle omologhe previsioni di cui al Protocollo d'intesa, fermo restando che l'Ente s'impegna ad assumere gli oneri economici connessi alle suddette voci accessorie di profilo assistenziale, nel rispetto delle stesse condizioni procedurali di rimborso così come definite nel precedente comma 5. Resta inteso che, anche per il personale di cui al presente comma, è fatto divieto di riconoscere trattamenti economici accessori ulteriori o in misura diversa da quanto previsto dalla normativa sopra richiamata.

7. Con riguardo al regime applicativo e gestionale, così come prefigurato nel presente articolo, resta esclusa qualsiasi responsabilità e movimentazione di bilancio da parte dell'Azienda di riferimento.

## **Articolo 7**

### **(Funzioni di direzione sanitaria)**

1. La responsabilità delle complessive funzioni igienico-organizzative relative al governo delle strutture/percorsi a direzione/partecipazione universitaria di cui all'Allegato A restano

ovviamente affidate alla Direzione Sanitaria dell'Ente, ferme restando, in coordinamento con la stessa Direzione Sanitaria, le competenze dei Direttori di dette strutture in conformità con quanto, al riguardo, previsto dalla legge e dai CCNL della Dirigenza di rispettivo riferimento.

2. In particolare, spetta alla Direzione Sanitaria dell'Ente:

- stabilire le modalità e gli orari di utilizzazione dei servizi generali ad uso non esclusivo del personale universitario al fine di contemperare e coordinare le esigenze dell'attività universitaria con quelle dell'attività sanitaria erogata dallo stesso Ente;
- provvedere a definire le procedure e le modalità di accettazione e dimissione dei pazienti
- provvedere, più in generale, a tutte le incombenze ad essa attribuite nel rispetto della normativa sanitaria vigente in materia nonché ad ogni altro adempimento connesso alla funzionalità dei servizi collegati alle attività di didattica, di ricerca e assistenziali, nel rispetto e in coordinamento con le esigenze di autonomia che presidiano l'attività didattico-scientifica dell'Università

3. Con riguardo al regime applicativo così come prefigurato nel presente articolo, resta esclusa qualsiasi responsabilità della Direzione Sanitaria dell'Azienda di riferimento.

### **Articolo 8**

#### ***(Attività di formazione con particolare riferimento alle scuole di specializzazione)***

1. L'Ente mette a disposizione gli spazi, le attrezzature, gli arredi, i presidi diagnostici e terapeutici connessi con la gestione della formazione degli studenti e dei medici in formazione specialistica iscritti alla/e Scuola/e di Specializzazione che insistono nelle aree specialistiche di cui all'Allegato A [ e all'Allegato B ]<sup>13</sup>, assumendo, altresì, in via diretta, tutti gli oneri e responsabilità assegnate dalla legge all'azienda sanitaria in caso di ospitalità dei percorsi afferenti le scuole di specializzazione in area medico-chirurgica.

2. La formazione del medico specialista, ai sensi di quanto previsto dall'art. 16 del D. Lgs. 502/92 e ss.mm.ii. nonché dall'art. 38 comma 3 del D. Lgs. 368/1999 e s.m.i, implica la partecipazione guidata o diretta alla totalità delle attività medico-chirurgiche effettuate nell'ambito delle strutture/percorsi di cui all'Allegato A [ e all'Allegato B ]<sup>14</sup> presso cui è assegnato dal Consiglio della Scuola, nel quadro e nei limiti della graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolate alle direttive ricevute dal tutor, d'intesa con la Direzione Sanitaria dell'Ente e con i responsabili della strutture/percorsi di cui all'Allegato A [ e all'Allegato B, qualora il personale

<sup>13</sup> La previsione inerente l'Allegato B contenuta tra parentesi è eventuale: vedi nota 3

<sup>14</sup> La previsione inerente l'Allegato B contenuta tra parentesi è eventuale: vedi nota 3

medico ivi afferente fosse autorizzato dai competenti organi accademici nel quadro e nei limiti di cui alla vigente normativa universitaria]<sup>15</sup>

3. In nessun caso l'attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva del personale di ruolo.

4. Nella prospettiva applicativa di cui al presente articolo, gli obblighi/responsabilità/poteri dell'Ente e dell'Università contraenti sono, in quanto compatibili, quelli contenuti, in materia, nelle previsioni di legge e di Protocollo d'intesa riferiti alla "direzione generale" o al "direttore generale" di azienda e, rispettivamente, al "rettore" o alla "università".

### **Articolo 9**

#### **(Sicurezza sul lavoro)**

1. L'Ente, nell'ambito delle strutture messe a disposizione della Università e relativamente alle attrezzature/presidi ivi installate, s'impegna al rispetto degli obblighi dettati dalla normativa vigente in materia di "sicurezza e salute nei luoghi di lavoro" e di radioprotezione in attuazione delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 81/2008 e nel D. Lgs 230/1995 e relative successive modificazioni e integrazioni.

2. In particolare, sulla base delle attività svolte, l'Ente effettua la valutazione dei rischi e gli altri adempimenti previsti a proprio carico dalla vigente normativa, ed in particolare dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Tale valutazione sarà comunicata all'Università per le opportune azioni comuni e di coordinamento, da contrattare in sede locale. In applicazione alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, ed in particolare del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., i lavoratori dipendenti dell'Università, gli studenti, i medici in formazione specialistica etc. devono attenersi alle norme e regolamenti vigenti in materia. Ai suddetti dipendenti e altre figure vengono forniti dall'Ente i dispositivi di protezione individuale (DPI) idonei ed adeguati alle lavorazioni ed esperienze da svolgere e dai mezzi ed alle attrezzature da utilizzare e per ogni altra incombenza connessa con l'igiene e la sicurezza sui luoghi di lavoro da parte dei rispettivi datori di lavoro.

3. L'Ente e l'Università promuovono comunque azioni di coordinamento atte ad assicurare la piena attuazione di quanto disposto dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

---

<sup>15</sup> La previsione inerente l'Allegato B contenuta tra parentesi è eventuale: vedi nota 3

## **Articolo 10**

### **(Copertura assicurativa)**

1. L'Ente s'impegna a garantire un'adeguata copertura assicurativa per danni derivanti a terzi dalla conduzione dei fabbricati nei quali si svolge l'attività, nonché dagli impianti ivi esistenti, dalle attrezzature concesse in uso per l'attività assistenziale e dal proprio personale. Tale copertura assicurativa includerà anche le eventuali attrezzature messe a disposizione dall'Università sulla base di quanto disposto dal presente accordo e da altri soggetti pubblici o privati, allocate presso le strutture dell'Ente.
2. L'Ente, con riguardo ai rischi per responsabilità professionale connessi all'attività assistenziale svolta dal personale universitario nonché alla formazione dei medici specializzandi, si impegna ad adottare, nel rispetto della propria autonomia contrattuale, gli omologhi assetti e moduli contrattuali di profilo assicurativo, e i relativi oneri, così come allo stato prefigurati nell'ambito dell'Azienda di riferimento.
3. Vigè altresì per il personale universitario, anche in formazione, la copertura assicurativa per gli infortuni sul lavoro da parte dell'INAIL per conto dell'Università.
4. Con riguardo al regime applicativo così come prefigurato nel presente articolo, nessuna responsabilità risulta ascritta all'Azienda di riferimento come espressamente previsto al comma 3 del successivo articolo 12.

## **Articolo 11**

### **(Controversie e regime di responsabilità)**

1. Per la risoluzione di ogni eventuale controversia che dovesse insorgere nell'interpretazione, nell'esecuzione o a seguito della risoluzione del presente atto, il Foro competente ed esclusivo sarà quello di .....
2. Il presente accordo è sottoscritto dall'Università e dall'Ente agli effetti dei reciproci impegni ed obblighi convenzionali così come riportati negli articoli che precedono, nonché dall'Azienda .....<sup>16</sup>, quale "Azienda di riferimento" dell'Università, limitatamente a quanto previsto dal comma 2, articolo 5 del D.Lgs. 517/99.
3. Le Parti danno atto che nessuna pretesa dell'Università, dell'Ente, del personale universitario strutturato presso l'Ente o di terzi potrà essere fatta valere verso la stessa Azienda di riferimento.

---

<sup>16</sup> Riportare il nome e la tipologia dell'azienda di riferimento

**Articolo 12**

**(Norma di rinvio)**

I. Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente Accordo le Parti fanno rinvio alle previsioni di cui:

- al Protocollo d'intesa per la parte che rileva;
- alla normativa di legge e di Contrattazione nazionale vigente;
- nonché alle omologhe indicazioni organizzative adottate dall'Azienda di riferimento con riguardo al proprio personale ivi strutturato, tenendo conto che le citate previsioni di legge, di Contratto e di regolamento, quando riferite alla "direzione generale" o al "direttore generale" di azienda e/o al "rettore" o alla "università", sono da ascrivere alla Struttura direzionale dell'Ente e/o all'Università firmatarie del presente Atto.

**Articolo 13**

**(Durata)**

I. Il presente Atto ha decorrenza dalla data di sottoscrizione ed avrà validità di tre anni, con possibilità di proroga fino a un massimo di ulteriori tre anni, fatte salve, in ogni caso, eventuali diverse indicazioni da parte della Regione in raccordo con l'Università.

[ 2. Dalla suddetta data di entrata in vigore, il presente Atto sostituisce integralmente i rapporti convenzionali in essere riguardanti la strutturazione di personale dell'Università contraente universitario presso l'Ente.] <sup>17</sup>

**Il Rettore dell'Università degli Studi di .....**

\_\_\_\_\_

**Il Rappresentante Legale della Struttura Assistenziale privata accreditata .....**

\_\_\_\_\_

**Il Direttore Generale dell'Azienda .....**

\_\_\_\_\_

<sup>17</sup> Previsione eventuale: nel caso in cui sussistano precedenti omologhi rapporti riguardanti la strutturazione di personale dell'Università presso l'Ente

ALLEGATO A

**ALLEGATO A**

**all'Accordo convenzionale tra l'Università degli Studi, la Struttura assistenziale privata accreditata e l'Azienda di Riferimento ai sensi del comma 5 dell'articolo 2 del D. Lgs. n. 517/1999 e s.m.i**

**Schema-tipo recante Elenco strutture/percorsi a direzione assistenziale/partecipazione assistenziale universitaria messe a disposizione dall'Ente e inscindibilmente correlate ai percorsi formativi dell'Università**

**1.**

Struttura dipartimentale \_\_\_\_\_ incarico a direzione universitaria

- UOC \_\_\_\_\_ incarico a direzione universitaria
  - n. .... p.l. ordinari/ *day-hospital/day-surgery*
  - n. ... incarichi professionali a personale universitario
  - n. ... incarichi professionali a personale dell'Ente
- UOS \_\_\_\_\_ incarico a responsabilità universitaria
  - n. ... incarichi professionali a personale universitario
  - n. ... incarichi professionali a personale dell'Ente
- UOS \_\_\_\_\_ incarico a responsabilità universitaria
  - n. ... incarichi professionali a personale universitario
  - n. ... incarichi professionali a personale dell'Ente
- UOSD \_\_\_\_\_ incarico a responsabilità universitaria
  - n. .... p.l. ordinari/ *day-hospital/day-surgery*
  - n. ... incarichi professionali a personale universitario
  - n. ... incarichi professionali a personale dell'Ente
- Programma a valenza complessa \_\_\_\_\_
- Programma a valenza semplice \_\_\_\_\_

Insegnamento di \_\_\_\_\_ (corso laurea/Specializzazione/dottorato.....)

Insegnamento di \_\_\_\_\_ (corsi laurea/Specializzazione/dottorato.....)

## ALLEGATO A

### 2.

Struttura dipartimentale \_\_\_\_\_ incarico a direzione universitaria

- Struttura dipartimentale \_\_\_\_\_

o UOC \_\_\_\_\_ incarico a direzione universitaria

n. .... p.l. ordinari/ *day-hospital/day-surgery*

n. ... incarichi professionali a personale universitario

n. ... incarichi professionali a personale dell'Ente

▪ UOS \_\_\_\_\_ incarico a responsabilità universitaria

n. ... incarichi professionali a personale universitario

n. ... incarichi professionali a personale dell'Ente

▪ UOS \_\_\_\_\_ incarico a responsabilità universitaria

n. ... incarichi professionali a personale universitario

n. ... incarichi professionali a personale dell'Ente

o UOSD \_\_\_\_\_ incarico a responsabilità universitaria

n. .... p.l. ordinari/ *day-hospital/day-surgery*

n. ... incarichi professionali a personale universitario

n. ... incarichi professionali a personale dell'Ente

o Programma a valenza complessa \_\_\_\_\_

o Programma a valenza semplice \_\_\_\_\_

Insegnamento di \_\_\_\_\_ (corso laurea/Specializzazione/dottorato.....)

Insegnamento di \_\_\_\_\_ (corsi laurea/Specializzazione/dottorato.....)

---

<sup>i</sup> Da prevedere/modulare in relazione agli specifici assetti e previsioni del Protocollo d'intesa relativamente alle strutture esterne.

**ALLEGATO B<sup>1</sup>**

all'Accordo convenzionale tra l'Università degli Studi, la Struttura assistenziale privata accreditata e l'Azienda di Riferimento ai sensi del comma 5 dell'articolo 2 del D. Lgs. n. 517/1999 e s.m.i

**Schema-tipo recante Elenco strutture a direzione dell'Ente messe a disposizione dell'Università per supporto ai percorsi formativi universitari**

**1.**

Strutture/attività a direzione/gestione dell'Ente

- UOC \_\_\_\_\_ n. .... p.l. ordinari/ *day-hospital/day-surgery*
- UOSD \_\_\_\_\_ n. .... p.l. ordinari/ *day-hospital/day-surgery*
- Servizi/laboratori/.....

Insegnamento di \_\_\_\_\_ (corso laurea/Specializzazione/dottorato.....)

Insegnamento di \_\_\_\_\_ (corsi laurea/Specializzazione/dottorato.....)

**2.**

Strutture/attività a direzione/gestione dell'Ente

- UOC \_\_\_\_\_ n. .... p.l. ordinari/ *day-hospital/day-surgery*
- UOSD \_\_\_\_\_ n. .... p.l. ordinari/ *day-hospital/day-surgery*
- Servizi/laboratori/.....

Insegnamento di \_\_\_\_\_ (corso laurea/Specializzazione/dottorato.....)

Insegnamento di \_\_\_\_\_ (corsi laurea/Specializzazione/dottorato.....)

---

<sup>1</sup> L'Allegato B viene riportato nel caso in cui siano previste nell'Accordo - unitamente alle strutture dell'Ente a direzione/partecipazione assistenziale universitaria di cui all'Allegato A dello stesso Accordo - anche strutture ad esclusiva direzione "ospedaliera" parimenti messe a disposizione della rete formativa dell'Università universitaria: vedi nota 3 dello schema di Accordo